



Ministero della Giustizia

**INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-03245 DEL SEN.
SPERANZON ED ALTRI (res. n. 442 del 28 luglio 2026)**

RISPOSTA

Con l'atto di sindacato ispettivo in esame, il senatore interrogante stigmatizza la diversa evoluzione processuale di due procedimenti penali riguardanti i giornalisti Sigfrido Ranucci e Carlo Tarallo, iscritti in relazione alla medesima ipotesi di reato. In particolare, viene evidenziato che il procedimento concernente il primo è stato definito con provvedimento di archiviazione in relazione alla diffusione, nell'ambito della trasmissione *Report*, della vicenda Sangiuliano, mentre quello relativo al secondo ha avuto esito nel rinvio a giudizio.

Al riguardo, si rappresenta che, con riferimento alle specifiche vicende giudiziarie richiamate, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, interpellato dalla competente articolazione ministeriale, ha trasmesso, con nota del 31 luglio 2026, la relazione predisposta dal Sostituto Procuratore assegnatario del procedimento, dalla quale emerge il seguente quadro informativo.

L'iscrizione dei giornalisti della trasmissione *Report* per il reato di cui all'articolo 615-bis, secondo comma, del codice penale concerneva la diffusione della registrazione di un colloquio privato tra G.S. e la moglie.

Dalla ricostruzione trasmessa risulta, tuttavia, che al momento della messa in onda non erano emersi elementi tali da comprovare la consapevolezza, in capo ai giornalisti, della provenienza illecita dell'audio; circostanza, questa, che ha determinato l'archiviazione delle relative posizioni.

Differente risulta, invece, la posizione del giornalista Carlo Tarallo, il quale avrebbe successivamente diffuso la medesima registrazione in un contesto nel quale la sua origine illecita risultava ormai ampiamente nota, anche alla luce dell'avviso di conclusione delle indagini emesso nei confronti dell'autrice della captazione.

Ne discende che la diversa valutazione delle posizioni di Ranucci e Bertazzoni, da un lato, e di Tarallo, dall'altro, trova fondamento nel differente quadro probatorio riguardante la consapevolezza da parte degli indagati dell'origine illecita della registrazione, determinante ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato, come puntualmente evidenziato nei provvedimenti adottati dall'Ufficio requirente e dal Tribunale competente.

Alla luce degli elementi acquisiti e della ricostruzione fornita dall'Autorità giudiziaria competente, non emergono, allo stato, profili idonei a configurare una rilevanza disciplinare a carico dei magistrati interessati.

Le valutazioni inerenti alla completezza del compendio investigativo, alla sua consistenza probatoria e alle conseguenti determinazioni sull'esercizio dell'azione penale rientrano, infatti, nell'ambito proprio dell'attività requirente e delle autonome scelte processuali demandate all'Autorità giudiziaria.

Tale ambito, secondo il consolidato assetto ordinamentale, non è suscettibile di sindacato in sede disciplinare, in forza della clausola di salvaguardia prevista dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 109 del 2006, che presidia

l'autonomia della funzione giudiziaria e il corretto equilibrio tra responsabilità e indipendenza della magistratura.

Il Ministro
Carlo Nordio

Testo dell'interrogazione